SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1962

(30° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

« Soppressione dell'Ente per la coloniz-INDICE zazione della Libia » (2160) (Approvato dal la Camera dei deputati) (Discussione e ap-**DISEGNI DI LEGGE:** provazione): « Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a Presidente Pag. 345 Ceschi, relatore sede dell'Università europea » (1825) (Ap-MARTINO, Sottosegretario di Stato per provato dalla Camera dei deputati) (Segli affari esteri guito della discussione e rinvio): « Sistemazione contabile delle eccedenze Cesciii, relatore 341, 343 di pagamenti e delle rimanenze di fondi 344 verificatesi nelle gestioni delle Rappresen-tanze diplomatiche e consolari negli eser-Martino, Sottosegretario di Stato per cizi finanziari antecedenti al 1º luglio gli affari esteri 341, 342, 344 1951 » (2218) (Discussione e approvazione): MENCARAGLIA 343 348, 349 PRESIDENTE 343 « Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e « Aiuti alla Repubblica somala per socla cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguarcorsi alle popolazioni danneggiate dalle aldia dei monumenti minacciati di sommerluvioni del 1961 » (2243) (Discussione e apsione dalle acque del Nilo » (2154) (Approprovazione): vato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione): Presidente 349, 352 340 PRESIDENTE Ferretti, relatore 340

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

gl Men Mic.	o degli dei depi	este tore di ur one affar	rı n ru dipl ri es	olo om: teri lini	di d	esper pre 257)	349, seti poesso (D'innieri	Pag . 350, er il ii- e	351		
dei deputati) (Discussione e rinvic):											
Press Cerv Feno Ferr Grec Jann Mar gl Men Mes	DALTEA DALTEA DALTEA DO	elato este	re egre eri	tari	o di	353, 353, 354,	352, 	. 358, 357,	357 359 358 358 359 358 359		
Pres	SIDENTE								338		
Mar	TINO, Sa	ottos	egre	tari	o di	i Sta	10 p	e1			
gl	i affari	este	ri						338		
SULL'ORI	DINE E	EI I	LAV	OR	ι:						
Pres	SIDENTE							338,	339		
Fene	DALTEA .								339		
	RETTI .								339		
	tino, Sa										
	i affari										
	CARAGLIA								339		
Mes	SERI .							•	339		

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Carboni, Cerulli Irelli, Ceschi, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Mencaraglia, Messeri, Micara, Pastore e Scoccimarro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battista, Cingolani e Turani sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lombari, Pignatelli e Galli. Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martino.

M I C A R A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto al Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martino

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai nostri lavori, sento il gradito dovere di porgere il saluto di tutti i componenti la Commissione e mio personale al nuovo Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Martino.

Sappiamo quali sentimenti egli nutra e di quale preparazione sia dotato e siamo perciò sicuri che svolgerà molto bene il suo incarico: per questo, unitamente alle congratulazioni vivissime, che io personalmente rinnovo e alle quali sono certo si associano tutti i componenti la Commissione, esprimiamo l'augurio più fervido per la sua attività.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio il Presidente e tutti i componenti di questa Commissione per le amabili parole che sento di non meritare. Accetto gli auguri vivissimi che mi sono stati rivolti, sperando di non essere troppo indegno del compito attribuitomi.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che, a seguito della richiesta avanzata dal senatore Mencaraglia per avere a disposizione alcuni documenti essenziali riguardanti l'andamento delle trattative sul disarmo, il Ministero degli esteri ha inviato due verbali voluminosi, che restano a disposizione di tutti coloro che vogliano prenderne conoscenza.

A proposito della questione concernente la discussione sul problema del disarmo, ho pregato il ministro Piccioni di voler dedicare una seduta a questo importantissimo argomento. Il Sottosegretario Martino potrà forse dirci qualcosa in merito.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ritengo che tale riunione non possa avere luogo nella pros-

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

sima settimana, poichè il Ministro dovrà recarsi a Ginevra e a Parigi.

F E N O A L T E A . Ringrazio anzitutto il Presidente per avere richiamato l'argomento. Debbo far presente (è una esigenza personale che mi permetto di avanzare e forse non è la sola) che in questo momento siamo piuttosto presi dal lavoro e che la seduta programmata esige una certa preparazione. Esprimo, quindi, il desiderio che la data venga fissata con un certo anticipo: dato il periodo in cui ci troviamo, è forse utile fissarla per subito dopo le ferie natalizie, per far sì che il periodo di vacanze ci consenta di consultare qualche documento.

FERRETTI. Aderisco alla richiesta avanzata dal senatore Fenoaltea.

MENCARAGLIA. Ringrazio il Presidente per la cortesia usata nel procurare alla Commissione questi documenti e aggiungo che concordo in linea di massima con la richiesta avanzata dal senatore Fenoaltea, pur rilevando, ora che ci troviamo alla vigilia della partenza del Ministro degli esteri per la Conferenza di Ginevra, che il mio intendimento iniziale e permanente non mirava ad una discussione da tenere dopo che la delegazione ha preso posizione nei consessi internazionali, ma ad ottenere che almeno una volta si discuta prima che i nostri rappresentanti vadano a dibattere in detti consessi.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle osservazioni del senatore Mencaraglia, ma faccio presente che non mancherà certo occasione di svolgere un dibattito, prima di uno degli altri consessi internazionali che seguiranno su questo argomento.

M A R T I N O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per quanto concerne la discussione sul disarmo, penso che se ne potrà fissare la data con un congruo anticipo, in modo da consentire un'ampia discussione.

F E N O A L T E A . Sarei dell'avviso di fissarne la data, almeno in linea di massima.

PRESIDENTE. Se ben ricordo, in una precedente seduta si era detto che sarebbe stato molto opportuno che la discussione fosse preceduta da una esposizione esauriente del Ministro degli esteri, in modo che su di essa potesse poi aprirsi la discussione. Mi pare inevitabile, quindi, che il dibattito abbia luogo in due sedute. Se su questo punto vi è il generale consenso, possiamo senz'altro pregare il Ministro che fissi la data della prima delle due sedute per subito dopo le vacanze ed in tal modo verrebbe a cessare ogni questione di preavviso, eccetera.

F E N O A L T E A . Se siamo tutti d'accordo su questo punto, non ho nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito. Prego il Sottosegretario agli esteri di farci conoscere la data in cui il Ministro, dopo la chiusura natalizia del Senato, verrà in Commissione ad esporre il punto di vista del Governo.

MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sarà fatto.

M E S S E R I . Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul disegno di legge di iniziativa del senatore Fenoaltea, recante il titolo: « Relazioni al Parlamento in materia di rapporti internazionali », oggi all'ordine del giorno in sede referente.

Sei mesi or sono era stato fatto presente che sarebbe stata gradita la presenza del Ministro degli esteri in occasione della discussione di questo disegno di legge; ritengo sia opportuno rinnovare ancora tale richiesta, tanto più che il Ministro aveva assunto l'impegno di essere presente in tale sede.

PRESIDENTE. Invito il Sottosegretario a volersi rendere interprete presso

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

il ministro Piccioni della richiesta del senatore Messeri.

MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sarà fatto, signor Presidente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo » (2154) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorne reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo », già approvato dalla Camera dei deputati.

FERRETTI, relatore. Certamente tutti i colleghi ricorderanno come l'approvazione del presente disegno di tegge fosse stata rinviata, pur essendo tutti concordi sull'opportunità di stanziare il contributo in favore dell'U.N.E.S.C.O., in considerazione del fatto che il disegno di legge conteneva una lacuna in ordine alla copertura finanziaria.

D'accordo con la Commissione finanze e tesoro abbiamo approntato questa variante: all'articolo 2, anzichè iniziare con l'esercizio finanziario 1961-62, si dovrebbe iniziare dall'esercizio 1962-63 e sostituire poi le parole « esercizio finanziario 1966-67 », con le altre « esercizio finanziario 1967-68 ».

Tali modificazioni obbligano a variare anche l'articolo 3, a sopprimere cioè il primo comma e al secondo comma sostituire le parole « All'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1962-63 » con le altre: « All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 . . . ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di rispondere all'appello internazionale lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la campagna diretta a salvare i monumenti della Valle del Nilo minacciati di sommersione in conseguenza della costruzione della nuova diga di Assuan, è autorizzata l'erogazione della somma di lire un miliardo, da effettuarsi a favore del Comitato nazionale italiano per la salvaguardia dei monumenti della Nubia, quale contributo alle spese relative alla progettazione ed all'esecuzione del sollevamento dei templi di Abu Simbel.

(È approvato).

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui all'articolo precedente verrà effettuata in sei esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1961-1962, secondo il seguente piano di ripartizione:

1961-62				L.	150.000.000
1962-63				»	150.000.000
1963-64				»	200.000.000
1964-65				»	200.000.000
1965-66				»	150.000.000
1966-67				»	150.000.000

A questo articolo è stato presentato dal senatore Ferretti un emendamento tendente a sopprimere le parole:

« 1961-62 L. 150.000.000 », e ad aggiungere, in fine, le altre:

« 1967-68 L. 150.000.000 ».

Poiche nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

30^a SEDUTA (6 dicembre 1962)

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

All'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Ferretti un emendamento tendente a sopprimere il primo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato, sempre dal relatore, senatore Ferretti, il seguente emendamento: al secondo comma sostituire alle parole: « All'onere di pari importo per lo esercizio finanziario 1962-63 », le altre: « All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendament¹ testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » (1825)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea».

Non so se il Sottosegretario Martino sia stato messo al corrente delle questioni insorte in merito al presente disegno di legge e se abbia dichiarazioni da farci in proposito.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono stato informato stamane di una questione pregiudiziale: quella relativa all'attribuzione al comune di Firenze di un fondo di 200 milioni, questione che la Commissione ha giudicato un poco singolare.

Desidererei conoscere dalla cortesia del relatore, senatore Ceschi, quale sia l'atteggiamento che la Commissione ha assunto a questo proposito, non avendo io partecipato alla seduta precedente.

C E S C H I , relatore. Debbo richiamarmi alle ultime parole pronunciate dal Presidente nel corso della precedente seduta. Il Presidente pregava il rappresentante del Governo di esaminare se non fosse il caso di tenere conto delle osservazioni emerse in sede di discussione ed eventualmente di proporre, in una successiva seduta, una diversa formulazione del disegno di legge, salvo, naturalmente, ritornare sul primitivo testo qualora il Governo fosse di diverso avviso.

Le prime osservazioni sono state sollevate dal senatore Ferretti, il quale non si rendeva conto come il comune di Firenze acquistasse un immobile da destinare a sede dell'Università europea e poi si facesse rimborsare la spesa dallo Stato, restandone nel contempo proprietario.

A queste osservazioni si sono associati in seguito anche i senatori Jannuzzi, Fenoaltea e Battista. 3^a COMMISSIONE (Affari esteri)

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

Il senatore Ferretti ha anche obiettato che di una Università europea che avesse sede a Firenze non si era parlato molto chiaramente nell'Assemblea europea ed ha rilevato anzi che le altre Nazioni facenti parte della Comunità europea avrebbero fatto delle difficoltà.

A queste osservazioni il rappresentante del Governo rispose chiarendo la questione e, in merito al punto cruciale, cioè quello relativo alla procedura amministrativa indubbiamente inconsueta, dette questa spiegazione: l'Università di Firenze deve essere una Università europea. Se lo Stato è il rappresentante di questa iniziativa avendo la proprietà dell'immobile, sembrerebbe quasi che lo Stato italiano interferisca in un'iniziativa che dovrebbe avere carattere internazionale. Perchè l'iniziativa sia anche più accettabile dagli altri Stati è molto meglio che sia una comunità locale a prenderla. Questa l'interpretazione.

Il rappresentante del Governo disse anche che la proprietà dell'immobile, qualora l'Università venisse costituita e quando fosse stata costituita, dovrebbe passare ad un consorzio, ossia a quel consorzio permanente che verrebbe costituito nella stessa Università. Di conseguenza il comune di Firenze sarebbe proprietario dell'immobile solo temporaneamente.

Le spiegazioni fornite dal Sottosegretario Russo non soddisfecero gli interpellanti, per cui la seduta si concluse con la preghiera del Presidente di esaminare la possibilità di formulare un altro testo del disegno di legge e con l'impegno del rappresentante del Governo di esaminare la possibilità di redigere diversamente il progetto di legge.

Nella odierna seduta, quindi, il Sottosegretario Russo doveva darci la risposta: se, cioè, era possibile o meno la formulazione di un nuovo testo. In caso negativo avremmo continuato nell'esame del presente testo.

M A R T I N O, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per quanto riguarda la procedura amministrativa inconsueta, non sono in grado oggi di proporre un diverso testo. Pertanto, senza entrare nel merito del problema, chiedo di accordare

un rinvio della discussione alla prossima seduta, onde consentirmi di affrontare con piena conoscenza di causa la disputata materia.

FERRETTI. Ringrazio il senatore Ceschi per aver esposto i termini della questione e anche il Sottosegretario Martino per l'impegno che gentilmente prende di esaminare la questione soprattutto dal punto di vista sostanziale della proprietà del terreno acquistato dal comune di Firenze.

Poichè l'onorevole Martino non era presente nella precedente seduta in quanto non aveva ancora assunto la carica di Sottosegretario di Stato, desidero ribadire il mio punto di vista: lo Stato non può erogare una somma per l'acquisto di un immobile e regalarlo ad un privato, sia pure un ente, poichè questa proprietà trasferita potrebbe poi prestarsi ad essere impiegata in modo diverso. Lo Stato deve, quindi, rimanere proprietario del terreno.

Qualora la proprietà fosse del Comune e non dello Stato, potrebbero essere avanzate delle obiezioni da parte degli altri Stati che interverranno con il loro contributo.

La città di Firenze rappresenta quasi un simbolo dell'attività artistica e spirituale dell'Europa. A questo proposito è stato portato un elemento nuovo proprio da un articolo comparso su « Il giornale d'Italia » di ieri sera, a firma dell'onorevole Gaetano Martino. Si tratta di un articolo nel quale veniva posto l'accento non sulla questione che ora ci interessa, cioè la proprietà del terreno, ma sulla questione di fondo, cioè sulla natura di questa Università. L'onorevole Martino, dopo aver riaffermato, come facciamo tutti, la sua ammirazione per l'onorevole La Pira, come uomo di cultura e in ogni senso, diceva però che l'onorevole La Pira vuole sì realizzare un progetto bellissimo, ma che è completamente diverso da quanto è stato stabilito dal Consiglio dei Sei.

Il Consiglio dei Sei ha stabilito infatti di realizzare una scuola europea con lo scopo di preparare nello spirito e nella tecnica le nuove generazioni e renderle adatte strutturalmente e fondamentalmente per la nuova situazione europea. L'onorevole La Pira, ampliando gli orizzonti, intende invece fare una scuola universale. Questo è il punto una scuola universale!

C E S C H I , *relatore*. L'onorevole La Pira desidera fare questo, ma non lo può fare!

F E R R E T T I . L'onorevole La Pira ha detto di voler aprire una finestra europea sul mondo! Sono proprio le sue parole!

Questo non è il compito dell'Universita europea; purtroppo però l'onorevole La Pira è molto accreditato presso il Governo di centro sinistra: non vi è niente di male in questo, e con la sua forza di persuasione è riuscito a convincere il Governo a non fare « quella legge in attesa di quest'altra ».

Ora, che cosa è accaduto in attesa di questa decisione? Che sono state avanzate candidature da molte altre parti. Un tedesco (e lo abbiamo sentito a Strasburgo) ha perf no proposto di tare questa Università eu ropea proprio a Berlino Ovest, al limite estremo della nostra società europea, quasi a sfida dell'altro mondo!

Infinite sono le ambizioni di avere questa Università europea e l'Italia, che nella distribuzione dei compiti aveva ottenuto di essere inclusa tra i sei maggiori esponenti della cultura europea per le sue tradizioni in questo campo, riuscendo a vincere la viva resistenza da parte della Francia, si trova ora ad avere tra le mani qualcosa che non può fare più perchè si vorrebbe fare qualcosa di diverso, sia pure più impegnativo e più universale.

C A R B O N I . Dal punto di vista giuridico non posso accettare questa formula. Se c'è da fare un'integrazione di bilancio al comune di Firenze lo si faccia nella forma dovuta!

È pericoloso affidare al comune di Firenze il compito di costituire un'Università europea, poichè questo compito è stato affidato allo Stato italiano che deve, quindi, risponderne verso gli altri cinque Paesi

Faccio presente che anche Bruges ha posto la sua candidatura per essere sede dell'Università europea ed io ho una lettera del Presidente del collegio di Bruges che conferma tale richiesta. Se noi passassimo l'in carico dallo Stato al Comune, la candidatura di Bruges avrebbe la stessa possibilità di riuscita. E quindi lo Stato italiano e non il comune di Firenze che deve pensare a questa Università.

Debbo, inoltre, far rilevare che le obiezioni mosse dall'onorevole La Pira sono state dannosissime. Non voglio entrare in polemica con lui, dato che non è qui presente, ma egli non ha il concetto vero dell'Università. L'Università europea non può essere una finestra aperta sull'Europa, ma una porta sul mondo! Le Università italiane sono state frequentate da studenti stranieri di tutto il mondo e quindi la creazione di una Università europea non impegna in alcun modo che questa sia frequentata da studenti provenienti da tutto il mondo!

L'onorevole La Pira confonde le due cose e mi dispiace che lo faccia proprio un professore universitario!

MESSERI. È un romanista!

CARBONI. Dalla Glossa in poi le Università italiane sono state frequentate da stranieri!

Desidero ora rivolgere al Sottosegretario onorevole Martino una preghiera: ella sa come siamo stati attaccati violentemente in campo internazionale per questa nostra carenza, ed ora che lei è stato così giustamente chiamato ad un posto di tanto alta responsabilità, io spero che il suo spirito europeo possa veramente portarla a lasciare che l'onorevole La Pira faccia il sindaco di Firenze e solo questo!

C E S C H I , relatore. Ritengo sia il caso di rimanere nei limiti del nostro compito di carattere finanziario-amministrativo. Non è questo il momento per discutere se il comune di Firenze debba essere amministrato in maniera diversa; noi dobbiamo esaminare il presente disegno di legge.

M E N C A R A G L I A . Signor Presidente, se vogliamo discutere il presente disegno di legge nel quadro delle determina-

zioni che saranno prese per l'Università europea, dobbiamo rinviare e cominciare dal discutere la posizione del Governo italiano su tale questione.

Noi abbiamo qui le firme di quattro Ministri che hanno presentato il disegno di legge in esame e dobbiamo discutere la proposta nel quadro degli intendimenti generali del Governo per gli impegni che sono stati assunti sul piano internazionale e per le decisioni che la Commissione riterrà di dover prendere. Da tutto questo dobbiamo eventualmente derivare delle determinazioni.

Se vogliamo (e sarei tendenzialmente d'accordo) isolare la questione, come è stato proposto dal relatore e ridurla ad un esame amministrativo, il nostro Gruppo è d'accordo e anzi, dato che la premessa è incerta, credo sia opportuna ed utile una discussione tendente a risolvere questo problema amministrativo. Superiamo questo scoglio e le determinazioni verranno dopo. È in questo quadro che ho proposto il mio emendamento, proprio per stabilire certi limiti.

PRESIDENTE. Se ben ricordo, già nelle sedute precedenti abbiamo chiarito i termini delle questioni. Le questioni sorte erano infatti: se dare un contributo al comune di Firenze per l'acquisto di un immobile che dovesse restare di sua proprietà, salvo retrocessione allo Stato in caso di venuta meno dello scopo per cui il contributo era stato dato, o se viceversa, più correttamente, dovesse acquistarsi l'immobile intestato al demanio dello Stato che lo avrebbe poi concesso ad una delle iniziative di carattere pubblico che appaiono in un dato momento utili o necessarie per raggiungere determinati obiettivi; in questo caso, all'Università europea.

Noi attendevamo, quindi, la risposta del Governo, per conoscere se accettava o meno di modificare l'articolo 1 nel senso che l'attribuzione della proprietà fosse data allo Stato anzichè al Comune, salvo provvedere alla concessione in uso, come si è soliti fare per i beni demaniali, al Comune o al consorzio, dell'immobile stesso, destinandolo ai fini previsti dal presente disegno di legge.

Questo era il punto fondamentale sul quale si attendeva di conoscere l'orientamento del Governo.

Dopo la discussione di questa mattina ritengo che la risposta su questo punto sia più che mai urgente e fondamentale, se non addirittura preliminare.

Qualora la concezione, rispettabilissima, dell'onorevole La Pira non dovesse coincidere con quella degli altri cinque Stati che vogliono promuovere la costituzione della Università, evidentemente noi daremmo un contributo che non risponde allo scopo per cui la proposta di legge è stata prevista e formulata dal Parlamento.

È quindi opportuno che si chiariscano queste situazioni e si sappia se l'intestazione dell'immobile debba essere fatta allo Stato e debba essere data in uso al Comune o ad un consorzio costituito anche con l'intervento dei cinque Stati, i quali naturalmente imprimerebbero all'Università quell'indirizzo che è proprio della Comunità europea e per il quale si ritiene che l'Università debba essere istituita.

Non so se il rappresentante del Governo sarà in grado di darci la risposta nel corso della prossima seduta, ma si tratta di una questione urgente dalla quale può dipendere il successo o l'insuccesso dell'iniziativa.

F E N O A L T E A . Desidero fare un rilievo che può sembrare di pura forma ma che a mio avviso non è tale.

Il Governo, quando presenta un disegno di legge, abbia la bontà di accompagnarlo con considerazioni illustrative sufficienti. Sul presente disegno di legge sono state premesse cinque righe illustrative, con le quali è stato detto che il Consiglio internazionale ha deciso l'istituzione di una Università europea, ma nulla è stato detto in merito a questa Università: il piano degli studi, quali titoli rilascia, a chi è aperta, eccetera. È opportuno che si fornisca alla Commissione un minimo di informazioni, anche perchè rimanga agli atti del Senato!

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il relatore, il Presidente ed altri senatori hanno rilevato, giustamente, la necessità di limitare la discussione. Il disegno di legge sottoposto al vostro esame riguarda infatti un aspetto meramente tecnico del problema e non può pregiudicare la soluzione della questione di fondo, che è quella della creazione dell'Università europea.

Ma poichè i senatori Ferretti. Carboni ed altri hanno voluto allargare la discussione perchè ne tenessi conto, non posso esimermi, per ragioni di cortesia, dal fare una semplice osservazione: ritengo che la situazione sia oggettivamente matura perchè si possa riprendere il lavoro della realizzazione dell'Università. Vi sono molte considerazioni generali dipendenti dalla situazione europea che consentono di continuare un costruttivo dialogo multilaterale intorno ad una iniziativa che ha già avuto il crisma delle Istituzioni europee e, reiteratamente, della nostra Assemblea di Strasburgo. Ma. come dicevo, si tratta di questioni che non riguardano il disegno di legge sottoposto al vostro esame; ed è, invece, di questo che occorre discutere, come ha anche osservato il senatore Mencaraglia. Però è stata sollevata una questione pregiudiziale ed è chiaro che debba essere risolta. Penso che possa farsi nel corso della prossima seduta. Mi impegno anzi a farlo, preferendo non esprimere oggi considerazioni personali che, se hanno valore per me, non è detto che debbano averne per la Commissione. Chiedo pertanto che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia » (2160) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Soppressione dell'Ente per la colo-

nizzazione della Libia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E S C H I , relatore. Ritengo sia superfluo illustrare ampiamente il presente disegno di legge. Non abbiamo nulla da colonizzare in Libia e pertanto l'Ente non ha più ragione di esistere.

L'unico problema che dobbiamo affrontare è quella relativo alla sistemazione del personale che ancora fa parte di detto Ente: si tratta solo di undici persone.

Il disegno di legge prevede anzitutto la nomina di un liquidatore il quale deve provvedere alla liquidazione dell'Ente entro un termine di 120 giorni.

Le undici persone che debbono essere sistemate, secondo gli articoli 2 e seguenti, hanno due possibilità: farsi liquidare o essere inquadrate nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alle norme legislative che hanno già avuto applicazione in casi analoghi nel passato.

Il personale interessato chiede la sollecita approvazione del presente disegno di legge, il che sta a significare che il testo approvato dalla Camera dei deputati è di sua piena soddisfazione. Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Debbo solo osservare che il testo è stato ampiamente migliorato dalla Camera dei deputati e ripeto quanto è già stato detto dal relatore, che tutte le legittime esigenze degli interessati sono state accolte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura

Art. 1.

L'Ente di colonizzazione istituito con regio decreto legge 11 giugno 1932, n. 696, relativo all'Ente per la colonizzazione della Cire-

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

naica, modificato con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038, sull'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente, e con regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283, con il quale l'istituto ha assunto il nome di Ente per la colonizzazione della Libia, è soppresso.

Il Ministro per gli affari esteri provvede con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla nomina di un liquidatore che porterà a compimento la gestione di liquidazione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.

(E approvato)

Art. 2.

Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla data del 1º dicembre 1956 sarà integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente, con un sussidio da liquidarsi come appresso:

mezza mensilità di assegni per ogni anno di servizio prestato;

compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato a 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori,

mezza mensilità di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni.

(E approvato).

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo precedente è data facoltà di rinunziare al particolare trattamento di liquidazione per cessazione dal servizio previsto nello stesso articolo e di optare per l'inquadramento nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante apposita istanza, in carta legale, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, secondo la classificazione stabilita con il decreto ministeriale 20 novembre 1950 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1951. Coloro che, pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla medesima, sono inquadrati in quella fra le categorie inferiori corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella 3ª categoria può prescindersi dal titolo di studio nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.

(E approvato)

Art. 4.

Al personale che ottenga l'inquadramento di cui al precedente articolo 3 è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento presso l'Ente, rispetto al nuovo trattamento complessivo spettante come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è utile ai fini di cui agli articoli 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246. Esso è conservato, con

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

le medesime caratteristiche all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli aggiunti (ex ruoli transitori) ai sensi del seguente articolo 5, e, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è, per gli impiegati stessi utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

(E approvato)

Art. 5.

Al personale assunto presso l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti disciplinati dagli articoli dal 344 al 350 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione delle predette disposizioni decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale statale non di ruolo.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno verranno a trovarsi con un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo, tenendo conto anche del servizio nei ruoli aggiunti, nonchè del servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella del collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

(E approvato)

Art. 6.

Rimangono salvi, comunque, i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente articolo 3 nei confronti dell'Ente per quanto possa al personale stesso spettare, in base agli ordinamenti dell'Ente, a titolo di indennità di licenziamento.

Il personale assistito da trattamento di previdenza, mediante polizze di assicurazione stipulate da un istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza.

Al personale collocato nei ruoli aggiunti e data, comunque, facoltà di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le vigenti disposizioni di legge, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente.

(E approvato).

Art. 7.

L'Ente trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il personale di cui all'articolo 3.

(È approvato).

Art. 8.

Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro. Provvede, altresì, a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvederà fino all'importo massimo di lire 9.500.000 a carico del capitolo numero 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato)

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1º luglio 1951 » (2218)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1º luglio 1951 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLETTIERI, relatore. Il disegno di legge risolve nel modo più pratico, cioè senza alcun aggravio per il bilancio, la liquidazione delle nostre Rappresentanze diplomatiche consolari al 1º luglio 1951.

Prima della legge 3 marzo 1951, n. 193, gli Uffici diplomatici e consolari provvedevano alla erogazione delle spese mediante l'utilizzo dei proventi consolari e, in caso di insufficienza dei medesimi, con i fondi che venivano rimessi dal Ministero degli affari esteri a mezzo di aperture di credito con le modalità previste dal regio decreto-legge n. 1713, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 319.

Con tale sistema gli Uffici all'estero sostenevano le spese con i proventi consolari e con i fondi rimessi a mezzo di aperture di credito, provvedendo a rimettere al Ministero contabilità trimestrali nelle quali figuravano in entrata le suddette disponibilità ed in uscita l'ammontare delle spese sostenute. Tutto questo non dava luogo ad inconvenienti.

La legge 3 marzo 1951, n. 193, regola in maniera diversa la materia stessa e pertanto, a decorrere dal 1º luglio 1951, molte partite rimasero cristallizzate per esaurimen-

to dei fondi sui capitoli di spesa sui quali dovevano gravare.

Le contabilità anteriori all'esercizio 1951-1952 sono ormai quasi totalmente l'quidate ed esaurite: rimangono però ancora vecchie partite da sistemare per le quali non esistono più fondi sui relativi capitoli e conseguentemente sarebbe necessario stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri capitoli di competenza con idonei stanziamenti. Allo scopo di evitare tale procedura, è stato formulato il presente disegno di legge, il quale ha lo scopo di autorizzare la creazione di un nuovo capitolo con lo stanziamento massimo di 4 miliardi di lire, in modo da assicurare la copertura dell'istituendo capitolo di competenza sul quale dovrebbero gravare le restanti spese ancora in sofferenza.

Questi 4 miliardi vengono così reperiti: 3 miliardi mediante prelievo dai fondi eccedenti dai capitoli che, per l'appunto, presentano eccedenza, mentre un miliardo viene prelevato dalle maggiori disponibilità del conto corrente infruttifero che il Ministero degli esteri intrattiene con la Tesoreria dello Stato. Su detto conto corrente, infatti, trovansi accreditati tutti gli utili di cambio che sono emersi dalle suddette contabilità, sempre anteriormente al 1º luglio 1951, e che rappresentano il saldo attivo tra le perdite e gli utili di cambio per i fenomeni di svalutazione della lira italiana o della rivalutazione della medesima in confronto a quelle valute che si sono, a lor volta, svalutate.

Si è verificato, così, che nei riguardi dei Paesi dell'area della sterlina e del dollaro, di fronte ai quali la lira italiana si è svalutata, le disponibilità dei vari trimestri, spostate nei trimestri successivi, hanno permesso nella conversione delle spese, effettuate al cambio del periodo di cui si riferiscono, di conseguire utili di cambio, mentre l'inverso è accaduto per altri Paesi, in modo particolare per l'America Latina.

Il Ministero, per non gravare l'Erario delle perdite di cambio, ha utilizzato gli utili e in definitiva ne è emerso un saldo attivo che, non appena le operazioni di liquidazione delle contabilità saranno terminate, sarà

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

versato alle entrate eventuali del bilancio dello Stato.

Lo stanziamento complessivo dell'istituendo capitolo verrà quasi integralmente riversato all'Erario, in quanto i mandati di liquidazione da emettersi saranno per la maggior parte quelli previsti dall'articolo 408 del regolamento di contabilità dello Stato e cioè commutabili in quietanze di entrata, saldo proventi consolari, o estinguibili mediante semplici scritturazioni, saldo al capitolo di entrata per movimento di capitali.

In tal modo, senza nessun aggravio per il bilancio, le vecchie contabilità potranno essere integralmente liquidate; e per questo motivo mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli esercizi finanziari antecedenti al 1º luglio 1951 sui capitoli relativi alle spese delle Rappresentanze dipiomatiche e consolari, è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di lire 4 miliardi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi, i residui esistenti sui capitoli del proprio stato di previsione relativi alle spese delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, conservati ai fini della regolarizzazio-

ne contabile delle spese stesse sostenute antecedentemente al 1° luglio 1951.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 si provvederà con le somme versate in entrata ai termini dei precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aiuti alla Repubblica somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961 » (2243)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aiuti alla Repubblica somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I C A R A, relatore. Nell'ottobre e novembre del 1961, a seguito delle alluvioni verificatesi in Somalia, specie nella regione dei due principali fiumi del Paese, si verificarono danni ingentissimi alle colture agricole — che costituiscono la principale risorsa di quel Paese — e alle abitazioni.

Non appena si ebbe notizia di questo disastro il Ministero degli esteri programmò un intervento immediato per apportare urgenti soccorsi alle popolazioni colpite, analogamente a quanto era già stato disposto anche da altri Stati, quali la Gran Bretagna, la Francia, l'Egitto, la Germania, la Svezia, l'Etiopia, il Sudan, eccetera, nonchè dagli Stati Uniti e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri Enti internazionali.

Con questo disegno di legge, pertanto, si provvede ad autorizzare la spesa di lire 200 milioni da destinare agli oneri derivanti dai predetti aiuti, consistenti nell'invio gratuito alla Somalia di generi alimentari, di medicinali e di merci varie, nonchè di personale sanitario e tecnico; questo provvedimento, inoltre, intende provvedere al rimborso alla Croce rossa italiana e ad altri Enti delle spese varie sostenute per l'assistenza alle popolazioni ed all'elargizione di un sussidio al Sovrano militare ordine di Malta per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib da tale Ordine gestito.

Per le ragioni esposte, onorevoli senatori, sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, che porterà in modo tangibile aiuto alla popolazione somala, a noi legata da vincoli di particolare amicizia.

F E N O A L T E A . Credo sia a tutti gli onorevoli Commissari ben noto il mio pensiero sull'opporunità e necessità di dare aiuti ai Paesi sottosviluppati ma, come senatore rappresentante del collegio di Rieti, desidero in questa occasione far presente che, per i danni prodotti in quella zona nel 1960 da un violento terremoto, non si è ancora data una lira, sicchè quelle popolazioni, non avendo la fortuna di essere dell'Irpinia, dovranno trascorrere un secondo inverno con le case scoperchiate, perchè niente è stato fatto per loro.

Mi sia pertanto permesso esprimere il mio rincrescimento per il fatto che con questo provvedimento si prevedono rimborsi alla Croce rossa italiana e al Sovrano ordine di Malta, che credo dispongano di cospicui patrimoni propri, per le spese sostenute per l'assistenza alla popolazione somala, in quanto ritengo che tali fondi avreb-

bero potuto essere più utilmente destinati per alleggerire la situazione degli abitanti di tanti Comuni sperduti tra le montagne della provincia di Rieti che sono stati colpiti da una grave calamità.

Detto questo, per la ragione di principio da me espressa all'inizio del mio intervento, mi dichiaro tuttavia favorevole all'approvazione del presente provvedimento, che si inquadra nel programma di aiuti ai Paesi sottosviluppati.

J A N N U Z Z ZI . Sono anche 'o favorevole a questo disegno di legge che prevede aiuti ad un Paese in via di sviluppo; vorrei però fare osservare che questo sistema degli aiuti a spizzico in occasione di singoli avvenimenti non dovrebbe essere seguito.

Infatti, se tutte le volte che si verifica una calamità di carattere straordinario in un Paese sottosviluppato si dovesse predisporre una legge per provvedervi, è chiaro che il problema degli aiuti a questi Paesi si frantumerebbe in una serie di provvedimenti e disposizioni che, invece, dovrebbero essere coordinati in vista degli interventi degli altri Stati. Si potrebbe, infatti, verificare che mentre uno Stato interviene per risolvere una determinata situazione, contemporaneamente intervenga anche un altro Stato mediante una legge a carattere particolare e pertanto tutto si potrebbe risolvere in un'inutile locupletazione di aiuti.

Mi sono sentito in dovere di fare questa osservazione perchè, pur essendo favorevole ad un provvedimento del genere di quello all'esame, ritengo che questi interventi a favore dei Paesi sottosviluppati debbano essere organicamente armonizzati sia all'interno del nostro Stato che nei rapporti con tutti gli altri Stati che intendono aiutare tali Paesi.

M I C A R A , relatore. Vorrei tranquillizzare il senatore Jannuzzi facendogli rilevare che, nel caso della Somalia, ci troviamo in una situazione particolare, perchè con questo Paese abbiamo particolari accordi ed obblighi. Pertanto, pur ritenendo giustissime le osservazioni del senatore Jannuzzi, che bisognerebbe evitare di fare una legge particolare tutte le volte che si verifica una calamità nei Paesi sottosviluppati e pur condividendo l'opinione del senatore Fenoaltea circa il rispetto di certe priorità di interventi, avendo presente la particolarissima situazione nostra nei confronti della Somalia, ritengo che possiamo senz'altro dare il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

F E N O A L T E A . Mi permetto di precisare, pur con tutto il rispetto per le opinioni del senatore Micara, che secondo me il problema degli aiuti ai Paesi sottosviluppati non si potrà risolvere in modo organico se si terrà conto dei particolari legami dei vari Stati con tali Paesi. Infatti, se così fosse, l'Inghilterra dovrebbe guardare con occhio particolare, per esempio, al Kenia, la Francia all'Algeria e via dicendo e mi pare che questo sistema non sia tra i più produttivi, ai fini di una politica organica di interventi.

M I C A R A , relatore. Il caso al nostro esame è del tutto particolare, ripeto, e non possiamo inquadrarlo nel piano di aiuti organici ai Paesi sottosviluppati anche se, in questa sede, abbiamo approvato poco tempo fa un programma di interventi per il quale c'è effettivamente stato un coordinamento tra tutti gli Stati interessati ad aiutare questi Paesi.

Il disastro che si è verificato in Somalia non può rientrare nella classificazione organica di questi interventi, in quanto è un fatto del tutto eccezionale e rappresenta una circostanza nella quale dobbiamo dimostrare in modo particolare la nostra solidarietà ad un Paese al quale siamo legati da antichi vincoli di amicizia.

M E N C A R A G L I A . Allorchè si verificarono gli avvenimenti straordinari di cui al presente provvedimento il nostro Gruppo presentò un'interrogazione in Aula al Ministro degli affari esteri sollecitando un intervento italiano in favore della popolazione somala.

In conseguenza di questa nostra interrogazione e ritenendo, in qualche modo, questo testo in esame, come una ritardata risposta da parte del Governo, dovremmo votare a favore del provvedimento; senonchè il disposto dell'articolo 2 non ci permette di farlo.

Infatti, noi avevamo proposto e intendevamo sollecitare interventi concreti da parte dell'Italia in modo da mettere il Governo somalo nelle condizioni di intervenire direttamente, con i fondi che avremmo messo a sua disposizione, a favore delle popolazioni colpite; invece, dal testo dell'articolo 2 del provvedimento si rileva che i fondi di cui trattasi saranno destinati, tra l'altro, al rimborso alla Croce rossa italiana e al Sovrano ordine di Malta e ad altri Enti ed Istituti delle spese sostenute per aiutare queste popolazioni, mentre nulla viene detto circa gli aiuti finanziari da dare direttamente a tali popolazioni.

Non entro nel merito della questione della definizione dei nostri rapporti con la Somalia — con la quale, secondo me, non ci sono legami sentimentali ma interessi particolari, — perchè il discorso sarebbe troppo lungo, ma tengo a precisare che, qualora si addivenisse alla votazione del provvedimento nella sua attuale formulazione, il nostro Gruppo si asterrà dall'esprimere il suo voto.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero aggiungere alcune considerazioni a quanto detto finora.

Nel quadro degli aiuti ai Paesi sottosviluppati si prevedono anche interventi straordinari di fronte a situazioni eccezionali. La assistenza dell'Italia alla Somalia, evidentemente, non si esaurisce con l'intervento di cui trattasi perchè questa Commissione ha già potuto rendersi conto di come gli aiuti ai Paesi sottosviluppati si esplichino anche nel campo dell'assistenza commerciale e in quello dell'assistenza finanziaria, nonchè attraverso l'intervento nei piani di sviluppo, degli impianti tecnici e negli investimenti sia pubblici che privati in questi Paesi da parte degli altri Stati. Ora, in tutta

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

questa massa organica di interventi si inserisce anche quello al vostro esame, dovuto a circostanze occasionali e devo aggiungere che, anche in questo caso, non è mancato un coordinamento, e ci si è regolati analogamente a quanto fatto da altri Stati quali la Gran Bretagna, la Francia, l'Egitto, i cui interventi sono stati tenuti presenti quando l'Italia decise di aiutare le popolazioni somale nella misura prevista dal disegno di legge.

Occorre aggiungere che, malgrado vi sia stata una somma di interventi da parte di diversi Paesi, questi interventi non sono stati eccessivi ma semmai inadeguati.

Ritengo che ora il problema possa inquadrarsi in termini più esatti e, precisando che alla questione sollevata dal senatore Fenoaltea non posso certo 10 dare risposta, mi auguro che la Commissione voglia dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di l're 200 milioni per aiuti straordinari alla Repubblica Somala da destinarsi a soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1961.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di cui sopra potrà essere destinata: al pagamento di merci e di servizi, forniti gratuitamente alla Somalia, nonchè al pagamento dei trasponti e dei noli marittimi relativi alle predette merci; al pagamento delle spese di viaggio e di missioni da corrispondersi al personale sanitario e tecnico italiano inviato in Somalia per soccorsi alle popolazioni; al rimborso alla Croce Rossa Italiana ed ad altri Enti delle spese varie e di quelle relative al per-

sonale, sostenute per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni; all'elargizione di un sussidio al Sovrano Militare Ordine di Malta per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib, danneggiato dalle alluvioni.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri » (2257) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

esteri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, relatore. Il presente disegno di legge sorse come proposta di legge alla Camera — dove viene mantenuta questa distinzione formale dei termini, da noi, in Senato, eliminata — dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano ed aveva una portata più limitata di quella attuale.

Nel 1946 fu istituita, ad opera di Alcide De Gasperi presso il Ministero degli esteri, di cui egli stesso era a capo, la Commissione per il riordinamento dell'Archivio storico del Ministero e per la scelta e la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sino al 1943 e, a tale Commissione, furono destinati 3 funzionari, distaccati dall'Amministrazione degli Archivi di Stato, ben preparati al compito cui erano stati chiamati.

Tali funzionari sono rimasti dal 1946 ad oggi presso questa Commissione come « distaccati » e nel 1961 gli onorevoli Badini Confalonieri e Martino Gaetano ritennero forse opportuno che essi venissero sistemati alle dirette dipendenze del Ministero degli esteri.

Nell'articolo 1 del disegno di legge originario presentato alla Camera si diceva:

« Presso il Ministero degli affari esteri è istituito, per le esigenze della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani, il ruolo ad esaurimento secondo la tabella allegata»: si intendeva cioè, sistemare i tre funzionari di cui trattasi mediante l'istituzione di un ruolo ad esaurimento. La competente Commissione della Camera, però, ha completamente cambiata la proposta originaria, in quanto ha stabilito l'istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli esteri, eliminando la caratteristica di ruolo ad esaurimento senza tener in alcun conto le esigenze, o meglio. indipendentemente dalle esigenze della Commissione in oggetto. Devo infatti far notare che tale Commissione ha pubblicato finora un certo numero di volumi ma, dopo averli

pubblicati tutti, esaurirà il suo compito e le sue funzioni.

FERRETTI. Ritengo che ci vorranno ancora 100 anni per ultimare la pubblicazione di tutti i volumi!

J A N N U Z Z I , relatore. Passando brevemente in rassegna i vari articoli di questo provvedimento, dirò che l'articolo 1 prevede l'istituzione di questo ruolo di espenti presso il Ministero degli esteri secondo una tabella allegata al provvedimento stesso nella quale si prevede: un esperto principale, un esperto superiore, un esperto capo, per un totale di tre persone.

All'articolo 2 si stabilisce che:

- «La nomina alla qualifica iniziale nella cariera degli esperti per la documentazione diplomatica si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:
- a) gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1^a classe;
- b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3^a classe;
- c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivista ».

All'articolo 3 si dice che:

« La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore ».

L'articolo 4 fa riferimento alle disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non compatibili con il presente provvedimento.

Importante è il primo comma dell'articolo 5, così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera a), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

Bastava, a mio avviso, che si dicesse che i posti di esperto devono essere attributi a Tizio, Caio e Sempronio e si sarebbe detta la stessa cosa.

In verità, sono piuttosto perplesso nel dare un giudizio su questo provvedimento. Infatti, quando gli organi parlamentari devono prendere una decisione relativamente al funzionamento ed ai ruoli del personale dei Ministeri, si trovano sempre in difficoltà, in quanto è difficile, da parte di noi senatori che non siamo forniti della conoscenza specifica della materia, contestare la validità delle opinioni e delle richieste degli organi ministeriali.

In considerazione di questo dato di fatto e data l'importanza del compito che sono chiamati a svolgere questi funzionari in seno alla Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, che certamente non finirà il suo lavoro, come ha detto il senatore Ferretti, se non tra molti decenni, penso però che questo provvedimento sia giustificato e che si possa approvare l'istituzione di un ruolo di esperti in questo campo presso il Ministero degli esteri, anche perchè il lavoro di documentazione diplomatica non si esaurirà certamente con la nomina di questa sola Commissione.

M E S S E R I . Innanzi tutto desidero precisare che, premesso che ignoravo l'esistenza di questo disegno di legge fino a ieri sera, le mie osservazioni si svolgeranno sul suo *iter* parlamentare, sulla sua forma tecnico-giuridica, sulla sua sostanza e sugl¹ effetti che esso verrebbe a determinare qualora venisse approvato.

Veniamo all'iter di questo provvedimento che, come ha detto il relatore, senatore Jannuzzi, è stato proposto dagli onorevoli Badini Confalonieri e Martino Gactano. A questo proposito devo dire che lamento come l'onorevole Martino — che è stato un Mi-

nistro degli esteri il quale, fatta ragione alla diversità di posizioni, aveva tutta la mia ammirazione — abbia presentato questo disegno di legge che rappresenta una lesione in seno al Ministero degli affari esteri.

C'è però da rilevare che la proposta originaria è stata successivamente del tutto modificata dalla competente Commissione della Camera che ha esaminato il provvedimento, in quanto mentre prima era prevista l'istituzione di un ruolo ad esaurimento per la pubblicazione dei documenti diplomatici, ora si prevede l'istituzione di un ruolo di esperti per assolvere a questo compito, il che è assai differente, e il testo del provvedimento stesso è passato da due articoli a sei.

Mi sono preoccupato di esaminare, con tutto il rispetto per l'altro ramo del Parlamento, così degnamente rappresentato dall'onorevole Sottosegretario, l'iter seguito in quella sede da questo disegno di legge e devo sollevare un'eccezione sul fatto che la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera si è pronunciata al riguardo senza sentire la Commissione affari esteri. Su questo punto, infatti, nulla risulta dai resoconti parlamentari nei quali si dice che in data 17 ottobre 1962 il Presidente onorevole Lucifredi ha comunicato che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, analogamente al rappresentante del Governo, Sottosegretario Giraudo, per cui la Commissione è passata all'esame degli articoli del provvedimento che risultano approvati nel testo proposto dal relatore salvo emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 proposti dagli onorevoli Luzzatto, Berry e dallo stesso relatore. Inoltre, su proposta del relatore, la Commissione ha modificato il titolo del disegno di legge così che esso ora risulta: « Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri», mentre prima esso era così formulato: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

Leggendo il nuovo testo degli articoli del provvedimento in esame mi pare che sia

chiaro che ci troviamo di fronte ad un caso di haute coûture, di alta sartoria legislativa, in quanto questo provvedimento non è altro che un vestito da adattare a tre funzionari, e cioè, nel caso, ai tre esperti che lavorano presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici. Ho l'impressione che sarebbe stato più serio, anche se non voglio dare a questo termine un'eccessiva importanza, che venissero addirittura nominati questi tre funzionari perchè quando, all'articolo 2, si dice che: « La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti per la documentazione diplomatica si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

- a) gli impiegati della carriera direttiva negli archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1° classe », è chiaro che ci sarà proprio quell'impiegato che con questo provvedimento verrà sistemato, così come sarà per gli altri due casi fatti all'articolo 2 nei quali si dice:
- « b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3^a classe;
- c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivista ».

Lamento, pertanto, come da parte del Ministero degli esteri si sia fatta quest'opera di sartoria legislativa senza aver avuto il coraggio di fare i nomi delle persone che beneficieranno di questo provvedimento.

Passando ad esaminare la parte che riguarda la forma tecnico-giuridica del provvedimento, devo dire che essa mi pare veramente claudicante perchè, mentre nell'articolo 2 si dice « la nomina alla qualifica iniziale... si consegue mediante concorso per titoli... », all'articolo 5 si dice che: « nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione .. ». Poichè la prima applicazione di questo provvedimento potrà avere la durata di 200 anni, non so quando si arriverà alla seconda e quindi all'applicazione del disposto dell'articolo 2!

Venendo, infine, ad esaminare la sostanza dei problemi al nostro esame, mi pare che il provvedimento in questione ripeta un attentato regolare alla stabilità della struttura delle carriere in seno al Ministero degli esteri, i cui funzionari non sono nè farmacisti nè entomografi, ma persone che hanno una preparazione scientifica e che sono in grado di fare la diagnosi di un fenomeno internazionale. Sostengo, pertanto, che un archivista di Stato, nonostante io mi inchini all'opera svolta da costoro, non abbia idoneità a selezionare i documenti diplomatici che sono documenti che si riferiscono ad un periodo della nostra storia che va dal 1860 al 1943; di conseguenza, mi domando quale capacità di deliberazione possa avere un archivista di Stato — a meno che non sia dotato di particolari capacità — per decidere, ad esempio, se abbiano o meno importanza rapporti e documenti riservati compilati da Ambasciatori; per questo ritengo che tale compito dovrebbe essere demandato a funzionari della carriera diplomatica i quali abbiano dimostrato particolari attitudine all'esame di quel documento che, nel momento stesso in cui viene inserito in una collezione, diventa un documento storico.

Per la parte scientifica, la Commissione di cui trattasi era presieduta da Chabod e, insieme a Valsecchi, vi erano altri membri illustri, tutti storici eminenti i quali credo che, per quanto riguarda il passaggio dal momento tecnico-diplomatico a quello paludato della storia, abbiano grande competenza.

Sarebbe pertanto opportuno che il servizio storico-diplomatico venisse sempre più arricchito dall'opera di funzionari di questa grande scuola che dovrebbero seguire tutta la traiettoria di sviluppo e di attività di una specializzazione fatta per lunghi decenni. Penso che sarebbe veramente utile un seminario di preparazione di giovani che, ove rivelassero particolari attitudini, dovrebbero essere selezionati e preparati, magari integrando la loro formazione con viaggi all'estero.

Per tutte queste considerazioni, ritengo che il provvedimento in esame non abbia senso e pertanto, personalmente, mi permetto di proporne al Governo il ritiro, preci-

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

sando che, ove si dovesse procedere alla sua votazione, mi asterrò dal dare il mio voto.

F E R R E T T I . Mi associo alle proposte del senatore Messeri.

F E N O A L T E A . Opposte tesi sono state brillantemente sostenute dai senatori Jannuzzi e Messeri ma, a mio avviso, o di questo provvedimento non se ne fa niente oppure, se si vuole vararlo, bisogna farlo nel testo approvato dalla Camera in quanto, come è stato prima accennato, il lavoro di questa Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici andrà per le lunghe e, di conseguenza, ci sarà per molto tempo bisogno dell'opera di questi funzionari esperti.

J A N N U Z Z I , relatore. Chiedo al senatore Messeri di consentirmi di osservare che l'iter, la procedura seguita per questo provvedimento alla Camera, è cosa che, evidentemente, non ci può riguardare.

MESSERI. Non censuravo, ma solo apportavo alla discussione un particolare illuminante.

JANNUZZI, relatore. Devo allora dire che « questo particolare illuminante » non ha illuminato affatto quella che è la sostanza del provvedimento.

Ho già sottolineato che questo disegno di legge è sorto per sistemare in ruolo funzionari distaccati che da quasi 17 anni lavorano presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici. Bisogna dunque cominciare con lo stabilire che questa forma di attività prestata presso un'Amministrazione diversa da quella cui si è ordinariamente destinati rappresenta una situazione abnorme che va corretta.

Si potrebbe obiettare che, quando la suddetta Commissione terminerà od esaurirà i suoi compiti, resterà questo ruolo di esperti che ora si vuole costituire ed a questo punto vanno prese in considerazione le osservazioni del senatore Messeri il quale, però, quando parla della carriera dei funzionari del Ministero degli esteri, pone *knock-out* tutti gli altri argomenti a sostegno della istituzione di questo ruolo.

Anche io sono sensibile, perchè appartenente ad una famiglia di diplomatici, alle preoccupazioni espresse circa la carriera dei funzionari del Ministero degli esteri; però, che da questo si possa derivare che gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1ª classe, che gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3ª classe, che i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica, non siano in grado di partecipare al concorso di cui trattasi, mi pare sia eccessivo!

Infatti, il provvedimento prevede che le capacità del personale del ruolo che si vuole istituire vengano provate attraverso un concorso nel quale, evidentemente, le materie e gli esami saranno formulati in modo tale da garantire una idonea preparazione nei partecipanti.

La preoccupazione del senatore Messeri è che vengano affidate a funzionari che non rivelano particolari attitudini mansioni delicate e di responsabilità, ma a questo c'è da obiettare che, in sostanza, si tratta di dare sistemazione a personale che già da molto tempo ricopre ed assolve a questi compiti e che è particolarmente qualificato. Pertanto, questo provvedimento dovrebbe costituire per tutti ragione di tranquillità perchè, se è vero che si va a costituire un nuovo ruolo a carattere permanente nel Ministero degli esteri, è anche vero che tale ruolo sarà formato da persone che non solo hanno una preparazione seria per il lavoro che dovranno svolgere, ma hanno una lunga esperienza e una dimostrata idoneità al loro attivo.

M E S S E R I . Insisto nel dire che ritengo inopportuna l'istituzione di questo nuovo ruolo e devo confessare che le argomentazioni addotte dal senatore Jannuzzi non riescono a convincermi del contrario.

Ho detto che questo provvedimento è formulato in modo sartoriale, per così dire,

30^a SEDUTA (6 dicembre 1962)

perchè non si può parlare di concorso quando già si conoscono le persone destinate a ricoprire i posti del nuovo ruolo.

FERRETTI. Se vogliamo essere sinceri e dire le cose come stanno, facciamo i nomi di questi tre funzionari!

J A N N U Z Z I , *relatore*. Vorrei fare osservare che, quando si dice: si mettano i tre nomi, si dice, evidentemente, una facezia, perchè ciò non è possibile in un provvedimento di legge!

FERRETTI. La vera facezia è questo concorso!

J A N N U Z Z I , relatore. Precisiamo i termini della contestazione mossa dal senatore Messeri; se non ho capito male, egli ha detto: come si può ritenere che abbiano sufficiente preparazione e qualificazione per assolvere al ruolo di esperti per la documentazione diplomatica gli impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato?

M E S S E R I . Questo è un argomento tra i numerosi che ho esposto e che militano contro l'istituzione di questo ruolo!

J A N N U Z Z I , relatore. È un argomento che mi pare sostanziale.

MESSERI. Non direi.

J A N N U Z Z I , relatore. Altro argomento sollevato dal senatore Messeri è stato quello dell'opportunità dell'istituzione di questo ruolo, ma ritengo che questo argomento e quello cui prima ho accennato siano strettamente legati l'uno all'altro.

Se è necessario avere persone che abbiano una particolare preparazione nel campo della pubblicazione dei documenti diplomatici e se in questo momento persone particolarmente idonee all'assolvimento di questo compito presso il Ministero degli affari esteri non esistono, è evidente che è indispensabile l'istituzione di un ruolo ed è altrettanto evidente che di questo potranno far parte persone che abbiano particolari qualifiche. M E S S E R I . Dire che presso il Ministero degli esteri non esistono persone particolarmente competenti in questo settore è una petizione di principio.

J A N N U Z Z I , relatore. È difficile dire, da parte di una Commissione parlamentare di fronte a chi porta qui la sua apprezzatissima e continuativa esperienza in seno al Ministero degli esteri, se in questo momento ci sono o non ci sono in questo Ministero funzionari che possono assolvere a tale compito; questa è una questione che alla Commissione sfugge e credo che non costituisca un argomento sufficiente per respingere questo provvedimento.

CERULLI IRELLI. Da quanto esposto dall'onorevole relatore e poi dagli altri oratori è risultato chiaro che il provvédimento tenderebbe a regolarizzare la posizione di funzionari che già prestano il servizio in questione.

Prescindendo da questo dato di fatto e prescindendo anche dall'indagine se queste persone abbiano o meno la qualifica e le doti necessarie per assolvere il compito che il provvedimento affiderà loro, mi devo dichiarare completamente contrario all'istituzione di un nuovo ruolo nel Ministero degli esteri, specie perchè il provvedimento ha un criterio restrittivo e, da questo caso, si potrebbe arrivare all'infinito.

Se l'Amministrazione degli esteri ha bisogno, in alcune circostanze, della collaborazione di personale particolarmente preparato, lo può chiamare, come credo abbia sempre fatto e continui a fare tuttora, senza per questo avvertire la necessità di creare un ruolo speciale che dà spesso luogo a situazioni veramente ridicole. Citerò l'esempio che mi viene in mente e che riguarda il ruolo del personale diplomatico consolare albanese il quale è ridotto ad un solo funzionario, che è un italiano, che ancora rimane malgrado gli albanesi siano scomparsi da quel ruolo.

Creando ruoli provvisori è poi impossibile prevedere tutte le casistiche che si possono presentare.

Per la creazione del ruolo in questione mi meraviglio come il Ministero del tesoro ab-

30^a SEDUTA (6 dicembre 1962)

bia dato parere favorevole, in quanto esso è nettamente contrario ai disegni di legge che creano nuovi ruoli e sono effettivamente sorpreso di questo consenso. Personalmente, ritengo che l'Amministrazione degli esteri potrebbe benissimo assolvere il compito della pubblicazione dei documenti diplomatici chiamando, di volta in volta, esperti specializzati ed incaricandoli di questo lavoro, come ha sempre fatto in altri settori e continua a fare.

FERRETTI. Il punto centrale, gia svolto benissimo dal senatore Messeri, secondo me è questo: gli archivisti hanno una competenza speciale che non possono non avere se si tratta di andare a ricercare un palinsesto mal conservato per l'umidità; ma qui si tratta di raccogliere e scegliere dei documenti scritti come li scriviamo noi tutti. L'unica interpretazione da dare è sul valore diplomatico di questi documenti che altro non sono se non documenti diplomatici dell'Italia unita in questi cento anni della sua storia. Si fa torto ai diplomatici di carriera se si pensa che gli archivisti, con la loro tecnica, possono essere migliori interpreti nella scelta di documenti diplomatici, nella loro presentazione e collocazione.

GRECO. Fino ad oggi questa pratica è stata sempre affidata ai diplomatici.

FERRETTI. Questi esperti costituiranno come una Commissione, con il pericolo di aggravare la frammentazione dei ruoli nell'ambito dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.

M E S S E R I . Anche in passato fu riconosciuta la competenza di quella Commissione rappresentata dal professore Chabod e da eminenti storici e cultori di diritto senza sentire il bisogno di creare un ruolo speciale.

Mi associo a quanto ha detto il senatore Cerulli Irelli in questo senso: il diplomatico ha una preparazione che gli consente di fare tante cose; ha una personalità poliedrica; è capace di spaziare in ben più vasti settori, ripeto, rispetto al semplice esame di quali siano i documenti diplomatici che vale la pena di pubblicare o di non pubblicare. Nel caso concreto, sono perciò nettamente contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

FENOALTEA. Mi pare di non poter condividere in tutto il giudizio del collega Ferretti. Si tratta di documenti le cui traversie possono qualche volta porre veri problemi; non sono documenti bene ordinati in biblioteca: quindi mi sembra che vi sia una parte tecnica che vada svolta, accanto al lato storico e politico, che naturalmente non spetta agli archivisti.

M A R T I N O , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È forse superfluo entrare nel merito della discussione, per quanto ne abbia la tentazione. Però il mio compito non è di cedere alle tentazioni sibbene di richiamare l'attenzione della Commissione sulla portata del provvedimento in esame.

Dirò subito che la proposta di legge ha avuto la piena approvazione da parte della Amministrazione degli esteri. Debbo anche aggiungere che, se nel disegno di legge si contempla la costituzione di un ruolo di tre unità, si è per rendere definitiva la collaborazione di tre funzionari degli Archivi di Stato che sono da oltre sedici anni in posizione di distacco presso il Ministero degli affari esteri.

Il senatore Messeri, con la diligenza che gli è propria, ha tracciato l'iter percorso nell'altro ramo del Parlamento dal presente disegno di legge pur senza entrare nel merito delle decisioni della Camera. Quello che occorre rilevare si è che questo disegno di legge vuole rendere definitiva in linea di diritto una situazione di fatto durata troppi anni senza che ne derivi la benchè minima riduzione degli organici del personale degli Archivi di Stato.

Se oggi la Commissione ritiene di non poter giungere ad una conclusione positiva, farò una proposta: sospendere l'esame del provvedimento e rinviarlo ad altra seduta, in modo che il tempo consenta a tutti di vedere le cose con maggiore approfondimento;

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

forse così avremo evitato di prendere oggi una decisione che potrebbe essere presa meglio domani. Sarei quindi grato al Presidente se volesse proporre alla Commissione la sospensione dell'esame del disegno di legge.

F E N O A L T E A . Dichiaro di non avere obiezioni in merito alla proposta di rinvio.

M E N C A R A G L I A. Dopo aver ascoltato le precisazioni del Sottosegretario, ritengo tuttavia opportuno dichiarare che il nostro gruppo è disposto ad approvare anche oggi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Non soltanto mi faccio tramite della proposta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, ma vorrei dire che la condivido, perchè mi sembra che alcuni punti meritino veramente di essere chiariti.

Dopo le osservazioni molteplici che sono state fatte, è forse utile un chiarimento, su due questioni principali: la questione, diciamo così, di eleganza, di stile, in ordine soprattutto all'articolo 5 della proposta di legge, dove si dice affiori un'indicazione troppo personale; ed una questione di sostanza, relativa all'idoneità di un ruolo permanente formato da esperti per la prima volta tutti archivisti, ed in seguito, oltre che dagli archivisti, da direttori di biblioteca, da paleologhi, a condurre innanzi il compito relativo alla scelta della documentazione diplomatica. Ora, l'articolo 1 del disegno di legge sembrerebbe effettivamente dare a questi esperti la competenza assoluta, esclusiva nella condizione di questo delicatissimo lavoro. E qui mi sembra che le osservazioni che hanno fatto da una parte e dall'altra, in un senso, più che contrastante, integrativo, il senatore Messeri e il senatore Fenoaltea meritino di essere attentamente considerate. Il senatore Messeri dice che non è compito almeno esclusivo di archivisti, ma che è un lavoro che ha bisogno altresì di una valutazione diplomatica che supera la normale competenza degli archivisti. Il senatore Fenoaltea ha sostenuto che, allo stato attuale delle cose, nella ricerca dei documenti diplomatici, è necessaria anche l'opera di esperti archivisti, perchè non si tratta soltanto di scegliere i documenti ma di rinvenire i documenti stessi.

Io mi domando: i tre esperti che sono qui previsti monopolizzano effettivamente tutto il lavoro di documentazione o sono sottoposti ad una Commissione fatta di diplomatici e di storici?

JANNUZZII, relatore. Attualmente, dato il tenore dell'articolo 1 del disegno di legge, sembra che il ruolo degli esperti abbia competenza esclusiva in questo lavoro di documentazione.

Tuttavia, date le molteplici osservazioni che sono emerse, mi sembra opportuna la proposta del Sottosegretario, di un ripensamento. Il relatore è d'accordo con la proposta di rinvio, sempre che il decorso di un certo periodo di tempo sia utile.

Il disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, si sostanzia in due parti: una definitiva ed una transitoria. Dico subito che, per la parte a carattere transitorio, l'osservazione che è stata fatta dal senatore Ferretti, e cioè che a questa disposizione mancano soltanto dei nomi, si fa soltanto per farla, perchè in definitiva la disposizione transitoria non può che riguardare quello che è lo stato attuale delle cose: vi sono tre funzionari di altre Amministrazioni che sono addetti all'Amministrazione del Ministero degli esteri; evidentemente la disposizione transitoria non si può che riferire a quei tre funzionari, per cui non capisco che cosa significhi dire che questa disposizione è adottata ad personam. Non è ad personam; ma riguarda solamente i tre funzionari, e non per questo perde il carattere di generalità che ogni legge deve avere.

Per quanto riguarda la parte definitiva — ed io vorrei in ciò convenire con i colleghi che hanno sollevato delle osservazioni — i quesiti che si possono porre sono i seguenti: esiste la necessità, l'opportunità di creare un ruolo definitivo di esperti per la documentazione diplomatica indipendentemente dai ruoli ordinari, e cioè hanno la capacità i funzionari appartenenti ai ruoli ordinari di assolvere a questo compito? Nel caso si

30° SEDUTA (6 dicembre 1962)

risponda positivamente a questa prima domanda, cioè se si ritiene opportuno e necessario creare un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica, è il caso di procedere mediante il concorso ed i titoli indicati dalla legge sono o non sono titoli idonei?

Vorrei fare un terza domanda: in caso di risposta positiva al primo quesito, ritengono i colleghi che la legge debba specificare quali debbano essere le materie per il concorso?

Date queste varie precisazioni riguardanti il disegno di legge, sono d'accordo che il rinvio servirebbe a degli utili ripensamenti. Quando la materia, chiariti questi punti, sa-

rà tutta presente alla nostra attenzione, potremo riprendere l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno esservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,05.

Dott Mario Caroni Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari